

PROTOCOLLO
**della riunione della Commissione mista italo-russa sulla collaborazione nel
campo della cultura e dell'istruzione**

Secondo quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana sulla collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fatto a Roma il 10 febbraio del 1998, il 1 luglio del 2019 a Mosca si è tenuta la riunione della Commissione mista italo-russa per la collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione.

Le Parti hanno esaminato lo stato e le prospettive della collaborazione bilaterale nel campo della cultura e dell'arte, dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione di massa, degli scambi giovanili, dello sport e del turismo, confermando il proprio interesse a continuare a sviluppare e rafforzare la cooperazione in tali settori quale fattore importante di tutto l'insieme dei rapporti russo-italiani.

Le Parti hanno concordato di favorire i relativi contatti tra partner russi e italiani e contribuire al loro dialogo costante a tutti i livelli.

Viste e considerate le profonde radici storiche dei rapporti culturali russo-italiani, nonché la reciproca determinazione, le Parti hanno concordato il seguente Programma di collaborazione per il 2019-2022 (in seguito – Programma).

**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DEI MEZZI DI
COMUNICAZIONE DI MASSA, DEGLI SCAMBI GIOVANILI,
DELLO SPORT E DEL TURISMO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA PER GLI ANNI 2019-2022**

Conformemente a quanto previsto dall'Accordo di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,

le Parti

esaminare la situazione attuale e le prospettive della collaborazione bilaterale nell'ambito della cultura, dell'istruzione, della scienza, dell'arte, dei mezzi di comunicazione di massa, degli scambi giovanili, dello sport e del turismo;

confermato il proprio impegno nell'ampliamento e nell'intensificazione di questi legami, quali importanti fattori dell'intero complesso dei rapporti italo-russi;

convenuto di favorire i contatti fra i partner italiani e russi nei campi specificati sopra e di promuoverne il dialogo continuo a tutti i livelli;

considerate le profonde radici storiche dei legami culturali italo-russi, nonché l'aspirazione reciproca al loro rafforzamento e sviluppo,

sono giunte all'intesa riguardo alla firma del Programma di collaborazione per il periodo 2019-2022 (in seguito Programma) su quanto segue.

Principi generali

Da Parte italiana, le principali istituzioni coinvolte nella collaborazione prevista dal presente Programma, sono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Da Parte russa, i principali partecipanti alla collaborazione prevista dal presente Programma, sono il Ministero della Cultura, il Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore, il Ministero dello Sport, il Ministero delle Telecomunicazioni e Comunicazioni di Massa, l'Agenzia Federale per la Comunità degli Stati Indipendenti, dei Connazionali Residenti all'Estero e per la Collaborazione Internazionale Umanitaria (Rossotrudnicestvo), l'Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa, l'Accademia Russa delle Scienze, l'Istituto Statale delle Relazioni Internazionali di Mosca (Università) presso il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa (di seguito denominato MGIMO). La realizzazione del presente Programma sarà coordinata dai Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.

Le Parti promuoveranno le attività dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e della sua Sezione a San Pietroburgo, come anche le attività del Centro Russo della Scienza e della Cultura a Roma.

Durante l'applicazione del presente Programma, le Parti si scambieranno opinioni riguardo alle prospettive di ampliamento della collaborazione bilaterale nell'ambito dell'UNESCO, del Consiglio d'Europa e del Processo di Bologna.

A tal fine, su base annua, verranno svolte consultazioni sulle questioni della collaborazione nell'ambito degli enti e dei formati suddetti. Lo svolgimento di tali consultazioni verrà coordinato dai Ministeri degli Affari Esteri della Russia e dell'Italia. Nelle consultazioni possono altresì partecipare ministeri ed enti di entrambi i Paesi coinvolti nella suddetta collaborazione.

Le parti continueranno a sostenere la collaborazione sulla base della Convenzione Culturale Europea del 19 dicembre 1954 nonché il rafforzamento del ruolo del Consiglio d'Europa quale principale formato comune europeo per la collaborazione intergovernativa nei seguenti settori: la cultura; il dialogo interculturale, compresa la sua dimensione religiosa; il patrimonio culturale; l'istruzione e l'istruzione superiore; la gioventù; lo sport.

1. ISTRUZIONE

1.1. I due Paesi promuoveranno la collaborazione fra tutte le Istituzioni di formazione superiore, - ovvero: Istituzioni universitarie, Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, Istituti tecnici Superiori (ITS) – e scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) della Repubblica italiana – e gli enti di istruzione professionale aggiuntiva, gli enti formativi di istruzione superiore della Federazione Russa. Detta collaborazione si realizzerà mediante: la firma di accordi; gli scambi accademici di studenti, di personale scientifico e di docenti, anche per finalità di aggiornamento professionale, come pure allo scopo di realizzare progetti didattici, oltre a congressi, simposi, conferenze, seminari e altri eventi di comune interesse. Tali scambi ed azioni di mobilità dovranno tenere conto di accordi specifici tra i due Paesi in tali settori.

A tal fine le Parti favoriranno lo sviluppo dei contatti diretti di partenariato tra le Istituzioni della formazione superiore dei Paesi delle due Parti, anche per quanto riguarda la messa a punto e la realizzazione dei programmi didattici congiunti nel campo dell'istruzione superiore.

1.2 Le Parti inoltre stabiliranno la massima collaborazione bilaterale nello spirito della comune appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), anche alla luce della responsabilità dell'Italia di coordinare il Segretariato di tale processo, nonché in vista della riunione di Livello ministeriale della EHEA, programmata a Roma nel giugno del 2020. Le Parti favoriranno altresì al massimo grado la collaborazione tra i rispettivi Centri di riconoscimento afferenti alla rete ENIC, al fine di favorire al massimo grado le azioni di mobilità e le procedure di portabilità delle qualifiche in entrambi i Paesi.

1.3 Le Parti prendono atto con soddisfazione degli accordi di collaborazione in corso tra le Istituzioni della formazione superiore della Repubblica Italiana e gli enti formativi di istruzione superiore della Federazione Russa.

1.4 Le parti prendono atto con soddisfazione del livello di cooperazione tra MGIMO presso il Ministero degli Affari Esteri della Russia e le università italiane. In particolare, la realizzazione da parte del Dipartimento di amministrazione e politica di cinque programmi di doppia laurea magistrale con la Sapienza Università di Roma e le università degli studi di Cagliari, Pisa, Macerata e Firenze, programmi che prevedono la formazione di più di 100 studenti italiani e russi all'anno nei corsi in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, Scienze politiche, Relazioni internazionali.

A tale riguardo, le Parti sottolineano la necessità di fornire il sostegno materiale, tramite gli assegni di studio, agli studenti provenienti dalla Russia e dall'Italia che seguono i programmi di doppia laurea magistrale.

1.5 Le Parti prendono atto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha organizzato negli ultimi anni delle attività formative per le istituzioni di formazione e le istituzioni di Alta formazione d'Italia, nonché per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di incrementare le possibilità di scambio e di cooperazione con analoghe istituzioni della Federazione Russa.

1.6 A tale proposito, le Parti prendono atto che, negli anni 2012 2013 e 2014, nell'ambito dell'Accordo sugli studi della lingua italiana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Italiana, sottoscritto fra i due Governi il 5 novembre 2003 (in seguito, Accordo del 5 novembre 2003), il MIUR ha messo a disposizione, ogni anno borse di studio per studenti universitari della Repubblica Italiana, al fine di finanziare dei soggiorni di studio, della durata di tre mesi, presso gli enti formativi di alta istruzione della Federazione Russa. Detti studenti sono stati coinvolti anche nell'assistenza all'insegnamento della lingua italiana presso le scuole secondarie della Federazione Russa o presso le Università e gli enti formativi di alta istruzione della Federazione Russa.

1.7 Le parti accolgono con soddisfazione la creazione e l'attività del gruppo di lavoro congiunto per le questioni dello studio reciproco delle lingue russa e italiana (in seguito – Gruppo di lavoro) previsto dall'Accordo del 5 novembre 2003 allo scopo di attuare gli impegni previsti dall'art. 2 del suddetto Accordo.

1.8 Le Parti desiderano evidenziare i risultati positivi raggiunti nella realizzazione degli scambi fra scuole della Repubblica Italiana ed enti di istruzione generale della Federazione Russa, nell'ambito del Programma di cooperazione per gli anni 2015-2018, con ampio utilizzo della telematica e scambio di testi didattici e scientifici. Le Parti promuoveranno, altresì, una più stretta collaborazione fra le scuole.

Pertanto, il MIUR della Repubblica Italiana che promuove e coordina il suddetto programma di scambi per conto della Parte italiana, sulla base dei principi di reciprocità e nell'ambito degli accordi intergovernativi sottoscritti, continuerà a sostenere le suddette iniziative e possibilmente estenderle ad altre scuole ed Istituzioni della formazione superiore e della Repubblica Italiana e agli enti di istruzione generale ed enti formativi di istruzione superiore della Federazione Russa che svolgono attività formative nell'ambito della formazione artistica, musicale e coreutica.

1.9 Le Parti esprimono inoltre soddisfazione per i risultati raggiunti attraverso lo scambio di studenti delle istituzioni di istruzione dei due Paesi, realizzati conformemente all'Accordo del 5 novembre 2003. Alla luce di tali esiti, come quello di altre iniziative congiunte, le Parti intensificheranno tale collaborazione nel lungo termine nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro.

1.10 Al fine di contribuire alla diffusione della lingua e della letteratura degli Stati delle due Parti, ai sensi dell'Accordo del 5 novembre 2003, le Parti, favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la realizzazione di progetti atti a migliorare la qualità dell'insegnamento dell'Italiano in Russia e del Russo in Italia. Tutti gli aspetti delle iniziative previste saranno coordinati nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro.

1.11 Nel tenere conto dei risultati positivi raggiunti attraverso il progetto P.R.I.A., il programma di diffusione della lingua italiana in Russia, le Parti intendono favorire l'ulteriore sviluppo di tale iniziativa, nella prospettiva di inserire l'insegnamento della lingua italiana nei programmi curriculari delle scuole della Federazione Russa.

1.12 Le modalità di selezione dei cittadini stranieri e soggetti apolidi ai corsi formativi nei limiti delle quote stabilite dal Governo della Federazione Russa per l'ammissione alle istituzioni didattiche dei cittadini stranieri e dei soggetti apolidi nella Federazione Russa nonché dei candidati da inserire nei programmi di insegnamento superiore e di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana sono specificate nell'Allegato 1. Tutte le questioni inerenti saranno regolate, attraverso le vie diplomatiche, dal predetto Ministero e dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore della Federazione Russa.

1.13 Nell'ambito dello scambio scolastico, le Parti verificheranno la possibilità di favorire, in base alle proprie disponibilità finanziarie e sulla base dei principi di reciprocità, lo scambio di studenti di madrelingua italiana e russa, presso le scuole dei rispettivi Paesi. Le Parti favoriranno lo scambio di studenti degli istituti d'insegnamento superiore della Repubblica Italiana e della Federazione Russa, al fine di prestare assistenza in forma di lezioni pratiche ai docenti di lingua russa nelle scuole secondarie italiane e ai docenti di lingua italiana nelle scuole russe.

1.14 Le Parti proseguiranno l'attuazione del Memorandum tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana sull'organizzazione

nelle istituzioni scolastiche secondarie delle sezioni bilingui con l'insegnamento in Italiano e in Russo del 5 novembre 2003.

Le Parti prendono atto della presenza di lettori di lingua italiana e russa, rispettivamente presso gli istituti d'insegnamento superiore della Federazione Russa e presso le università della Repubblica Italiana, rilevando il loro importante contributo nella diffusione delle lingue e culture dei due Paesi.

1.15 Le Parti esamineranno inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la possibilità di fornire contributi per il funzionamento di cattedre e di lettori dei due Paesi, nonché per la realizzazione di programmi di formazione per i docenti di lingua italiana e russa di quelle Istituzioni della formazione superiore che ne facciano richiesta tramite i canali diplomatici.

1.16 La Parte italiana, attraverso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, valuterà la possibilità di mettere a disposizione libri di testo per l'insegnamento della lingua e cultura italiana, nonché per corsi di formazione e di aggiornamento di docenti e lettori di italiano, a quelle istituzioni che ne facciano richiesta tramite le rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

1.17 La Società Dante Alighieri, la cui missione è quella di promuovere la lingua e la cultura italiane all'estero, da anni opera sul territorio russo attraverso l'organizzazione di corsi di lingua italiana, di corsi di aggiornamento e formazione per docenti, nonché effettuando esami di certificazione delle competenze di italiano PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). Socio fondatore del sistema CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), la Società Dante Alighieri è membro del programma P.R.I.A. ed è presente a Mosca, Pietroburgo, Rostov sul Don, Togliatti e Ekaterinburg tramite propri comitati, che sostengono la diffusione della lingua e svolgono attività culturali. Inoltre, sotto la direzione di un qualificato Comitato Scientifico composto da linguisti e glottodidatti di fama internazionale, la Società Dante Alighieri offre anche in Russia strumenti e linee guida per la promozione di buone pratiche nella didattica dell'italiano a stranieri attraverso il Progetto ADA (Attestato Dante Alighieri) e i corsi di aggiornamento erogati in presenza (Albo di Formatori PLIDA) e in modalità online.

1.18 Inoltre, la Società Dante Alighieri prevede di assegnare, per il periodo 2019-2022, 6 borse di studio fino ad un massimo di 1.000€ ciascuna per studenti e/o docenti della Federazione Russa, che intendano frequentare corsi di lingua italiana o di aggiornamento professionale presso i centri che la Società ha in Italia, ubicati a Roma e/o in altre città.

1.19 Le Parti favoriranno quanto più possibile la diffusione della lingua italiana in Russia e di quella russa in Italia, anche a livello delle scuole superiori delle due Parti, sostenendo, ciascuno per propria parte, attraverso gli organismi competenti, le attività finalizzate alla realizzazione di corsi della lingua russa e italiana rispettivamente per gli studenti italiani e russi.

1.20 Le Parti favoriranno la realizzazione degli scopi del programma «Global Education» che prevede il sostegno sociale ai cittadini della Federazione Russa che si sono iscritti nelle maggiori Università italiane e vi seguono gli studi nelle specializzazioni delle scienze, della medicina, dell'insegnamento e del business administration nel settore sociale, la cui qualità corrisponde ai migliori standard mondiali.

2. BORSE DI STUDIO

2.1 La Parte italiana offrirà annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mensilità di borse di studio per studenti russi per la frequenza in Italia delle tipologie di corsi di studio indicate nel bando annuale.

La Parte russa sosterrà gli studi per cittadini della Repubblica Italiana presso le Istituzioni della formazione superiore sulla base di programmi formativi d'istruzione superiore e di aggiornamento professionale, con l'impiego di fondi stanziati dal bilancio federale nell'ambito della quota annuale stabilita dal Governo della Federazione Russa per gli studi concessi nella Federazione Russa ai cittadini stranieri, e anche a pagamento, con l'impiego di finanziamenti forniti da persone fisiche e giuridiche, ai sensi degli accordi per i servizi formativi a pagamento.

3. SCAMBI GIOVANILI

Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi giovanili, nell'ambito dell'Accordo di cooperazione in ambito giovanile, sottoscritto il 15 gennaio 2001 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa.

La finalità degli scambi è quella di contribuire alla realizzazione di programmi e progetti di orientamento socio-culturale, con particolare attenzione a quelli di carattere non ufficiale e non formale, attraverso incontri tra esperti e operatori della sfera sociale e culturale, nonché attraverso scambi giovanili.

4. CULTURA E ARTE

4.1 Le Parti favoriranno la collaborazione nei vari settori della cultura e dell'arte anche con riferimento alle espressioni più contemporanee delle arti visive e dell'architettura contribuendo, per tale via, alla formazione di una percezione più oggettiva e profonda della cultura dei due Paesi.

Le parti prendono atto con soddisfazione del successo dello svolgimento nel 2018 del progetto internazionale delle *Stagioni Russe* in Italia e delle iniziative italiane reciproche in Russia. Le Parti cercheranno di estendere l'esperienza maturata nel corso della realizzazione di tali eventi di grande dimensione.

Le parti favoriranno ogni anno l'invito e la partecipazione di delegazioni ufficiali e di eminenti esponenti della cultura italiana agli eventi del Forum internazionale della cultura di San Pietroburgo, anche a un alto livello di Stato.

Le parti prendono atto dei successi nella cooperazione raggiunti a livello del Gruppo di lavoro sulla cultura nell'ambito del Consiglio russo-italiano per la cooperazione economica, industriale e valutario-finanziaria, e cercheranno di armonizzare l'attività del Gruppo di lavoro ai fini e agli obiettivi del presente Programma.

Le Parti si adopereranno per decentralizzare e diversificare la cooperazione tramite lo stabilimento dei contatti diretti tra le regioni a livello pubblico e sociale.

Le iniziative di cui al presente Capitolo saranno favorite anche sotto forma di sostegno finanziario, ove lo consentano le disponibilità di bilancio delle due Parti.

4.2 Particolare attenzione verrà riservata alla realizzazione del potenziale del Consiglio d'Europa ai fini del rafforzamento e promozione dell'identità culturale europea.

4.3 Istituti di Cultura e Centri Culturali

Le Parti sosterranno le attività delle proprie istituzioni culturali, tra le quali gli Istituti di Cultura, le associazioni culturali e i centri culturali che sono già operativi o che entreranno in funzione nei rispettivi Paesi.

La Parte italiana informa che - nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero - sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica,

cinema, patrimonio audiovisivo e industrie creative) con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

Le parti coinvolgeranno nelle attività dei rispettivi istituti di cultura gli studenti altamente qualificati, appartenenti alle rispettive istituzioni della formazione superiore artistica.

4.4 Mostre

Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno lo scambio di mostre di elevato livello artistico, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite, caso per caso, per le vie diplomatiche.

Le parti concordano riguardo al coinvolgimento nelle attività dei rispettivi istituti di cultura, di studenti altamente qualificati, appartenenti alle rispettive istituzioni della formazione superiore artistica.

4.5 Musica, Teatro, Danza

4.5.1 Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperti e artisti per la partecipazione a festival e manifestazioni di danza, teatro, spettacoli dal vivo ed esibizioni circensi nonché ai festival che si terranno nei rispettivi Paesi.

4.5.2 Gli spettacoli dal vivo che beneficeranno del sostegno finanziario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) della Repubblica Italiana, nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Fondo Unico dello Spettacolo, otterranno il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore, istituite presso la Direzione Generale Spettacolo del predetto Ministero.

4.6 Cinema

Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore cinematografico, agevolando iniziative quali: la reciproca partecipazione ai festival internazionali, alle rassegne ed altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo che avranno luogo in Italia e in Russia, la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti del settore, in particolare, per quanto riguarda il sostegno alle produzioni cinematografiche congiunte, anche tenendo conto delle disponibilità del Fondo europeo per la co-produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisuali europee (*Eurimages*).

5. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

5.1 Archivi

5.1.1 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le istituzioni archivistiche statali dei due Paesi attraverso lo scambio di pubblicazioni scientifiche, riproduzioni di documenti in formato analogico e digitale e copie di atti normativi, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e in base ai principi di reciprocità.

5.1.2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra gli Archivi storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri al fine di realizzare scambi d'informazioni, esperienze e pubblicazioni e di consentire l'accesso alla documentazione a ricercatori qualificati, tenendo conto delle leggi e delle regole vigenti in entrambi i Paesi e in base al principio di reciprocità.

5.1.3 Nei limiti delle proprie risorse, le Parti favoriranno lo scambio di archivisti.

5.2 Biblioteche

5.2.1 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici (tenendo conto delle prescrizioni della legislazione nazionale) tra le biblioteche, le accademie e gli Istituti di Cultura dei due Paesi, nonché la partecipazione reciproca dei propri specialisti alle conferenze internazionali su temi bibliotecari che si terranno nei rispettivi Paesi.

5.2.2 Nei limiti delle proprie risorse, le Parti favoriranno lo scambio di bibliotecari.

5.2.3 Durante il periodo di attuazione del presente Programma, le Parti si dichiarano disponibili, qualora richiesto, a inviare ed accogliere esperti nel settore della biblioteconomia, della conservazione, del restauro e della catalogazione, dell'informatica, della digitalizzazione e dell'aggregazione dei contenuti digitali dell'edificazione di biblioteche e della promozione della loro attività. Le spese riguardanti la missione saranno a carico della Parte interessata e i relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

5.2.4 Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni nazionali, si dichiarano disponibili ad autorizzare il prestito reciproco di materiale raro e di

pregio, o di rispettive copie possedute dalle Biblioteche, affinché siano esposti in occasione di mostre.

5.2.5 Le Parti daranno impulso a iniziative destinate a incrementare gli scambi tra competenti istituti dei due Paesi, quali l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni Bibliografiche, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, l'istituzione responsabile del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), le reti delle biblioteche italiane statali, universitarie, locali e private e analoghe istituzioni russe, quali la Biblioteca Nazionale Statale Russa di San Pietroburgo, la Biblioteca Statale Russa di Mosca e la Biblioteca di Stato Panrusa per le Letterature Straniere M. I. Rudomino di Mosca.

5.2.6 Le Parti incoraggeranno gli scambi culturali nel campo della digitalizzazione dei fondi librari e di altro tipo.

5.2.7 Le Parti favoriranno lo studio dei manoscritti e libri rari italiani presenti nei fondi della Biblioteca Statale Russa di Mosca, sosterranno la partecipazione della detta Biblioteca ai progetti espositivi congiunti con le biblioteche e musei italiani, anche per quanto riguarda l'organizzazione di mostre virtuali.

5.2.8 Le Parti presteranno sostegno – anche finanziario, ove lo consentano le disponibilità dei finanziamenti stanziati dai bilanci dei due Paesi – alle iniziative che rientrano nell'area tematica circoscritta dal presente punto del Programma,

5.3 Editoria

5.3.1 Le Parti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee che possano contribuire all'arricchimento della reciproca conoscenza della cultura e dei popoli dei due Paesi.

5.3.2 In proposito, La Parte italiana informa che:

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) bandisce il "Premio nazionale per la traduzione", istituito sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, al quale possono candidarsi anche traduttori ed editori stranieri;
- la Parte russa constata che l'ONLUS autonoma "Istituto di traduzione", con il sostegno dell'Agenzia Federale per la stampa e i mass media e del fondo "Centro presidenziale B.N. Eltsin" (Russia), conferisce una volta ogni due anni a traduttori ed editori stranieri il premio "Leggi la Russia/Read Russia" per la migliore traduzione di opere letterarie russe in lingue straniere;

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana conferisce premi e/o contributi finanziari a traduttori e editori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della lingua, letteratura e cultura italiane, alla traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché alla traduzione, al doppiaggio e alla sotto titolazione di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa;
- ambedue le Parti rilevano anche il conferimento annuale, da parte dell'Istituto Letterario "A. M. Gorkij (Mosca, Russia) e dell'Associazione "Conoscere Eurasia" (Verona, Italia), con il sostegno dell'Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa e di "Banca Intesa", del premio letterario congiunto italiano-russo "Raduga" (Arcobaleno) per giovani autori e traduttori italiani e russi.

5.3.3 Le Parti incoraggeranno inoltre la partecipazione delle rispettive organizzazioni dedicate alla diffusione libraria alle Esposizioni e alle Fiere del Libro che si svolgeranno nei due Paesi.

Inoltre le Parti prendono atto del fatto che il 5 settembre del 2018 tra la Direzione della Fiera del Libro di Bologna e l'Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa è stato firmato l'Accordo sulla partecipazione della Russia quale Paese Ospite d'onore al *Bologna Children's Book Fair* nel 2022. Nel periodo di validità del presente Programma, la Fiera del Libro di Bologna presenterà sostegno all'Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa per l'organizzazione nella Federazione Russa di una Fiera Internazionale dei libri per ragazzi.

5.3.4 Le Parti prendono atto della prassi positiva degli scambi annuali didattico-culturali di delegazioni degli scrittori italiani e russi tra l'Ente Autonomo Non Lucrativo *Istituto di traduzione* e l'Associazione *Conoscere Eurasia* (Verona, Italia) con la successiva pubblicazione delle proprie impressioni di viaggio.

6. PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, museografico, del restauro dei beni culturali, dell'architettura e dell'arte contemporanea, nonché nel campo della tutela del patrimonio culturale.

6.2 In tale riguardo, le Parti porteranno anche particolare attenzione all'attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 16 novembre 1972.

Le Parti presteranno altresì attenzione alla Convenzione sulla tutela del patrimonio architettonico d'Europa del 3 ottobre 1985 e della Convenzione europea sulla tutela del patrimonio archeologico (rivista) del 16 gennaio 1992 e sostenere la promozione delle suddette convenzioni.

6.2.1 Le Parti si scambieranno informazioni sulle questioni di registrazione, preservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio storico-culturale, e studieranno inoltre le possibilità di effettuare in maniera congiunta opere di restauro, seminari scientifici e pratici, convegni, incontri tra specialisti ed esperti, spedizioni.

6.2.2 Le Parti favoriranno lo studio del patrimonio storico-culturale dei popoli della Federazione Russa e della Repubblica Italiana, la ricerca e la registrazione dei siti del patrimonio culturale nei territori degli Stati delle due Parti.

6.3 Le Parti collaboreranno al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO sulle misure volte alla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali del 14 novembre 1970, e della Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954 (Convenzione dell'Aia) e del suo Primo Protocollo.

6.4 In conformità con l'art. 3 del Protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nel settore della conservazione dei beni culturali del 5 novembre 2003, le Parti incoraggeranno i contatti diretti, nonché la collaborazione tra i propri enti e istituzioni che operano nella sfera della conservazione dei beni culturali, inclusi il Ministero della Cultura della Federazione Russa ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali della Repubblica Italiana.

6.5 Alla luce delle positive esperienze maturate negli ultimi anni nel campo dei progetti internazionali di formazione condotti dagli istituti del MiBAC in quei settori nei quali l'eccellenza italiana è riconosciuta (come la conservazione e il restauro e l'alta formazione artistica e musicale), le Parti favoriranno la prosecuzione di tali esperienze, in accordo con le esigenze di professionisti del settore culturale o organismi impegnati in Russia nella tutela, conoscenza, valorizzazione del patrimonio e delle arti performative, ove lo consentano le disponibilità finanziarie delle due Parti.

7. DIRITTI D'AUTORE

Le Parti s'impegnano a sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi.

Per la Parte italiana, l'Amministrazione competente in materia di diritto d'autore sono la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la Parte russa, l'Amministrazione competente in materia di diritto d'autore è il Ministero della Cultura della Federazione Russa. La sottostruttura del Ministero della Cultura della Federazione Russa responsabile per questo ambito di collaborazione è il Dipartimento normativo-giuridico.

8. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLO SPORT

8.1 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione nelle diverse discipline sportive attraverso intese dirette fra gli organismi sportivi.

8.2 Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale contro il doping nello sport del 19 ottobre 2005.

8.3 Le Parti si atterranno ai principi delle convenzioni del Consiglio d'Europa: la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive del 3 luglio 2016 (dopo che almeno dieci Stati membri del Consiglio d'Europa aderiranno alla detta Convenzione e verrà formato il Comitato delle sue Parti che andrà a sostituire gli organismi operativi della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, del 19 agosto del 1985) e la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, e svilupperanno la collaborazione sulla base dei principi ivi promossi nonché nel quadro dell'Accordo Parziale allargato sullo Sport del Consiglio d'Europa.

9. COOPERAZIONE NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO E DEI MEZZI DI INFORMAZIONE

Le Parti favoriranno, sulla base del principio di reciprocità, gli scambi nel settore radiofonico e televisivo attraverso intese dirette fra gli organismi interessati dei rispettivi paesi.

10. TURISMO

Le Parti collaboreranno nella promozione del turismo culturale, anche nell'ambito dell'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa sugli Itinerari culturali.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma non esclude la possibilità di realizzare altre iniziative in esso non previste, concordate per le vie diplomatiche.

Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti, dei quali gli Stati delle due Parti costituiscono le Parti, e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Le Parti realizzeranno le iniziative menzionate nel presente Programma nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata da ambedue i Paesi e anche con eventuali finanziamenti privati.


L'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente Programma.

Il presente Programma Esecutivo viene applicato dal momento della firma fino al 31 dicembre 2022.

Il presente Programma non è da considerarsi Accordo internazionale, quindi non comporta per le Parti alcun impegno che sia regolato dal diritto internazionale.

Fatto a Roma il 4 luglio 2019 in due originali, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte Italiana



Per la Parte Russa



ALLEGATO N. 1

Condizioni

di realizzazione del Programma di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione, dei mezzi di comunicazione di massa, degli scambi giovanili, dello sport e del turismo tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per gli anni 2019-2022

1. 1 Borse di studio

La selezione dei candidati per gli studi nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa nell'ambito dei programmi formativi di istruzione universitaria e post universitaria (di seguito borsisti) sarà realizzata, in ciascuno dei due Paesi, da commissioni preferibilmente miste, organizzate dallo Stato ospitante e con la partecipazione dell'organo competente della Parte inviante."

Le liste dei borsisti selezionati saranno comunicate per le vie diplomatiche.

L'età dei candidati per gli studi non supererà i trentacinque (35) anni al momento dell'approvazione di tali liste, salvo diversamente specificato nei relativi bandi.

L'elenco dei documenti che i candidati presenteranno e i requisiti richiesti sarà riportato nei bandi resi noti dall'organo competente della Parte ospitante per il rispettivo anno accademico.

I candidati per gli studi presso gli enti formativi di istruzione superiore della Federazione Russa nell'indirizzo di studio e la specializzazione «Arte e cultura», nei limiti della quota stabilita dal decreto del Governo della Federazione Russa 891 dell'8 ottobre 2013, affronteranno le prove artistiche direttamente presso l'ente formativo in oggetto.

La Parte italiana accorderà ai borsisti russi, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie:

- una somma mensile corrispondente alle quote stabilite nei bandi annuali;
- l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione di quelle croniche e dei servizi odontotecnici specificati nel contratto assicurativo;
- l'esonero parziale o totale dalle tasse universitarie, se ciò è previsto dalle stesse università interessate.

Gli studi dei cittadini della Repubblica Italiana nell'ambito dei programmi di insegnamento professionale medio e superiore si realizzano a spese del bilancio

federale mediante il pagamento agli interessati, nei limiti della quota prestabilita dal Governo della Federazione Russa o dagli Accordi internazionali della Federazione Russa, di borse di studio e attraverso la concessione di alloggi presso le strutture alberghiere universitarie, alle condizioni che valgono per gli stessi cittadini russi che seguono gli studi coperti dal bilancio federale.

I borsisti s'impegnano a sostenere le proprie spese di viaggio andata e ritorno.

1.2 Scambi di archivisti e bibliotecari

Gli scambi di archivisti e bibliotecari previsti dal presente Programma saranno effettuati come segue.

La Parte inviante comunicherà per i canali diplomatici alla Parte ospitante, tre (3) mesi prima della prevista data di arrivo dei partecipanti allo scambio, le seguenti informazioni:

- nominativo del candidato;
- curriculum comprensivo di informazioni in merito alla conoscenza di lingue straniere;
- date e durata del soggiorno;
- programma previsto per il soggiorno, con indicazione dei titoli di eventuali conferenze a cui intende partecipare, nonché il nome del dirigente scientifico e del relativo dipartimento/facoltà o istituzione ospitante.

La Parte ospitante dà il proprio consenso alla candidatura del partecipante allo scambio tramite i canali diplomatici, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di partenza prevista.

La Parte inviante sosterrà il costo del viaggio di andata e di ritorno, dalla capitale del proprio Stato alla capitale dello Stato ospitante.

Ulteriori condizioni per la realizzazione di scambi previste dal presente Programma saranno definite, caso per caso, dagli organismi interessati.